

Regolamento sul Fondo di formazione professionale per l'industria della carne

Capitolo 1: Nome e finalità

Art. 1 Nome

Con il nome di «Fondo di formazione professionale per l'industria della carne», il presente regolamento istituisce un fondo di formazione professionale (Fondo) dell'Unione Professionale Svizzera della Carne UPSC ai sensi dell'articolo 60 della Legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002¹ (LFPr).

Art. 2 Finalità

¹ La finalità del Fondo è quella di promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e il perfezionamento e la formazione continua a orientamento professionale, nonché l'assunzione di nuove leve nell'industria della carne.

² Le aziende soggette al Fondo versano contributi in conformità alla Sezione 4 per conseguire le finalità del Fondo.

Capitolo 2: Ambito di validità

Art. 3 Ambito territoriale di validità

Il fondo vale per tutta la Svizzera e al Principato del Liechtenstein.

Art. 4 Ambito aziendale di validità

¹ Il fondo vale per tutte le aziende o divisioni di aziende associate dell'UPSC e riguarda tutte le aziende (datori di lavoro) dell'industria della macelleria e della carne, che comprendono le aziende che svolgono principalmente le seguenti attività:

- a) produzione, lavorazione e trasformazione della carne;
- b) produzione di prodotti e sottoprodotti carnei;
- c) commercio all'ingrosso e al dettaglio di carne e di prodotti e sottoprodotti carnei.

² Le disposizioni del Fondo trovano applicazione per i lavoratori impiegati nelle aziende di cui al paragrafo 1 (compresi gli apprendisti, i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori temporanei).

Sono esclusi:

- a) amministratori, dirigenti e dipendenti con funzioni equivalenti;
- b) titolari dell'azienda e membri della loro famiglia (coniugi, partner, genitori, fratelli, discendenti diretti);
- c) i dipendenti impiegati principalmente in una filiale secondaria o presso il loro domicilio.

Art. 5 Ambito personale di validità

¹ Il Fondo si applica a tutte le aziende o divisioni aziendali, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui le persone svolgono attività tipiche del settore, come definite nei seguenti titoli di formazione professionale di base, formazione professionale superiore o formazione professionale orientata al lavoro:

- a. titoli di formazione professionale di base, comprese le qualifiche equivalenti precedenti:
 1. macellaia-salumiera/macellaio-salumiere CFP,
 2. macellaia-salumiera/macellaio-salumiere AFC
 3. Addetta / adetto del commercio al dettaglio (Economia della carne) CFP,
 4. Impiegata / impiegato del commercio al dettaglio (Economia della carne) AFC
- b. titoli di formazione professionale superiore:
 1. esame professionale per Capo d'azienda economia carnea,
 2. esame professionale superiore di maestra macellaia-salumiera / maestro macellaio-salumiere,

² Si applica a tutte le aziende o divisioni aziendali quando almeno una persona possiede una qualifica professionale riconosciuta secondo il paragrafo 1. Per tutte le altre persone, il Fondo trova applicazione anche nel caso in cui svolgano attività tipiche del settore senza la qualifica ai sensi del paragrafo 1.

Art. 6 Applicabilità alla singola azienda o divisione aziendale

Il Fondo si applica alle aziende o divisioni aziendali che rientrano sia nell'ambito geografico che in quello aziendale e personale di validità del Fondo.

Capitolo 3: Servizi

Art. 7

¹ Il Fondo contribuisce, nell'ambito della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione continua orientata al lavoro, al finanziamento delle seguenti misure:

- a. compensazione finanziaria delle aziende formatrici per i costi diretti sostenuti per la partecipazione degli apprendisti (AFC e CFP) ai corsi interaziendali ai sensi dell'articolo 5, lettera a);

- b. compensazione finanziaria delle aziende formatrici per le spese relative ai materiali didattici e all'equipaggiamento degli apprendisti (AFC e CFP) secondo l'articolo 5, lettera a;
 - c. reclutamento e promozione delle nuove leve nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione continua a orientamento professionale;
 - d. orientamento alla carriera per i dipendenti dell'industria della carne;
 - e. partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali;
 - f. progetti per l'ulteriore sviluppo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione continua a orientamento professionale;
- 2 Su richiesta della Commissione del Fondo, il Comitato centrale dell'UPSC può deliberare in merito a ulteriori contributi finanziari per le misure di cui al paragrafo 1.

Capitolo 4: Finanziamento

Art. 8 Base di calcolo

- 1 La base per il calcolo dei contributi per il Fondo è l'azienda specifica secondo l'articolo 4 e il suo numero totale di persone che svolgono attività tipiche del settore ai sensi dell'articolo 5.
- 2 Il contributo è determinato in base alle voci presenti nel Conto Individuale (CI) del dipendente presso la cassa di compensazione AVS competente o in base all'autodichiarazione.

Art. 9 Contributi

- 1 I contributi annuali ammontano a CHF 4.00 per dipendente al mese.
- 2 Per le persone impiegate a tempo parziale devono essere versati contributi, a condizione che siano soggette all'assicurazione obbligatoria prevista dalla Legge federale del 25 giugno 1982² sulla previdenza professionale per anziani, superstiti e invalidità.
- 3 I contributi devono essere versati annualmente.

Art. 10 Dichiarazione dei contributi

- 1 Il Fondo invita le aziende soggette a comunicare al Fondo di formazione professionale per l'industria della carne i propri dipendenti soggetti con i relativi mesi di contribuzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. In caso di chiusura dell'attività, le notifiche devono essere effettuate immediatamente.
- 2 Se un'azienda soggetta al Fondo non effettua tale notifica, la Commissione del Fondo ha il diritto, dopo un sollecito da parte del Segretariato, di effettuare una riscossione. Con la riscossione verrà addebitato un onere amministrativo di CHF 50.00.

Art. 11 Fatturazione

- 1 Il contributo annuo viene riscosso una volta all'anno.
- 2 Il termine di pagamento per tutte le fatture è di 30 giorni dalla data di emissione della fattura.
- 3 Gli interessi di mora saranno pari al 5% e saranno calcolati a partire dal 30° giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

Art. 12 Esenzione dall'obbligo di versamento del contributo

- 1 Un'azienda che desideri essere esonerata in tutto o in parte dall'obbligo di versamento del contributo deve presentare una domanda motivata al Segretariato dell'Unione Professionale Svizzera della Carne UPSC.
- 2 L'esenzione dall'obbligo di versamento del contributo è disciplinata dall'art. 60 cpv. 6 LFPr³ in combinato disposto con l'art. 68a cpv. 2 dell'Ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003⁴.

Art. 13 Limitazione delle entrate

- 1 Le entrate derivanti dai contributi non devono superare i costi totali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 7, prevedendo adeguati accantonamenti per una riserva.
- 2 Le riserve non possono superare il 50% dei contributi totali ricevuti su una media di sei anni.

Capitolo 5: Organizzazione, audit e supervisione

Art. 14 Comitato centrale dell'Unione Professionale Svizzera della Carne (UPSC)

- 1 Il Comitato centrale dell'Unione Professionale Svizzera della Carne (UPSC) è l'organo di vigilanza del Fondo e ne cura la gestione strategica.
- 2 In particolare, ha i seguenti compiti:
 - a. elezione dei membri della Commissione del Fondo;
 - b. designazione di un Segretariato;
 - c. emissione di un regolamento attuativo;
 - d. approvazione del bilancio annuale.
 - e. revisione periodica degli obiettivi del fondo e della sua efficacia.

2 RS 831.40
3 RS 412.10
4 RS 412.101

Art. 15 Commissione del Fondo

1 La Commissione del Fondo è l'organo di governo del Fondo e lo gestisce operativamente. Comprende da tre a cinque membri e si autocostituisce.

2 Adotta decisioni in materia di:

- a. assoggettamento di un'azienda al Fondo;
- b. calcolo dei contributi di un'azienda in caso di inadempienza;
- c. esclusione dei contributi in concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale in accordo con la direzione di tale fondo;
- d. raccomandazioni al Comitato centrale sull'uso dei fondi;
- e. determinazione periodica del catalogo delle prestazioni e della quota di accantonamento per le riserve.

3 Approva il bilancio e la contabilità e supervisiona il Segretariato.

Art. 16 Segretariato

1 Il Segretariato gestisce il Fondo in un conto separato con una contabilità aziendale indipendente.

2 È responsabile della riscossione dei contributi, del pagamento delle prestazioni ai sensi dell'articolo 7, dell'amministrazione e della tenuta dei libri contabili.

Art. 17 Contabilità, revisione e tenuta dei libri contabili

1 La contabilità del Fondo sarà verificata da un organo di revisione indipendente ai sensi degli articoli 727-731a del Codice delle obbligazioni⁵ nell'ambito della revisione annuale da parte del Comitato centrale dell'Unione Professionale Svizzera della Carne (UPSC).

2 Come periodo contabile si intende l'anno civile.

Art. 18 Supervisione

1 Il fondo è sottoposto alla supervisione del comitato centrale dell'Unione Professionale Svizzera della Carne UPSC

Capitolo 6: Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento**Art. 19 Approvazione**

In base all'articolo 25 e all'articolo 30 lettera c dello Statuto del 1° maggio 2022⁶ dell'Unione Professionale Svizzera della Carne UPSC il presente Regolamento è stato approvato dal Comitato centrale in data XX XX 202X e successivamente dall'Assemblea dei Delegati in data XX XX 202X.

Art. 20 Scioglimento


1 Il Comitato centrale dell'Unione Professionale Svizzera della Carne UPSC può sciogliere il Fondo.

2 L'eventuale patrimonio residuo del fondo sarà assegnato a una finalità correlata con lo scopo dello stesso.

Coira, 15.11.2023

Unione Professionale Svizzera della Carne (UPSC)

Presidente



Dr. Ivo Bischofberger

Presidente della Direzione



Daniel Schneider

⁵ RS 220

⁶ Il testo dello Statuto è disponibile all'indirizzo: <https://sff.ch> > Segretariato > Documenti.